



# GUIDA IMU-TASI

## 2019

VISITA il sito istituzionale del Comune [www.comune.forli.fc.it/servizi/tassetributi/](http://www.comune.forli.fc.it/servizi/tassetributi/) per accedere a modulistica, informazioni e Regolamenti e inoltre:



APPLICAZIONE WEB da PC e in versione APP per smartphone per l'**accesso alla posizione tributaria IMU/TASI**



APPLICAZIONE WEB da PC e smartphone per il **calcolo IMU/TASI**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 18/12/2018 **per l'anno 2019 sono confermate le aliquote già stabilite per l'anno 2018**. Restano altresì invariati:

- il Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- il Regolamento per l'applicazione della TASI;
- il Regolamento generale delle Entrate Tributarie.

**Per l'anno 2019 le scadenze sono così stabilite:**

RATA IN ACCONTO	<b>17 giugno 2019</b>
RATA A SALDO	<b>16 dicembre 2019</b>



## Indice generale

1.CHI DEVE PAGARE.....	3
2.QUALI SONO GLI OGGETTI D'IMPOSTA.....	3
a)ABITAZIONE PRINCIPALE – CODICE TRIBUTO 3912 (IMU) e 3958 (TASI).....	3
b)ABITAZIONE A.I.R.E. – CODICE TRIBUTO 3912 (IMU) e 3958 (TASI).....	5
c)ABITAZIONE IN COMODATO – CODICE TRIBUTO 3918 (IMU).....	5
d)FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLTURA – CODICE TRIBUTO 3959 (TASI).....	7
e)ALTRI FABBRICATI – CODICE TRIBUTO 3918 (IMU).....	8
f)TERRENI AGRICOLI – CODICE TRIBUTO 3914 (IMU).....	10
g)AREE FABBRICABILI – CODICE TRIBUTO 3916 (IMU).....	11
3.COME SI EFFETTUA IL CALCOLO.....	11
4.COME SI EFFETTUA IL VERSAMENTO.....	13
a)MODALITA' VERSAMENTO_ TRAMITE MODELLO F24 _ CODICE ENTE D704.....	13
b)MODALITA' VERSAMENTO DALL'ESTERO_ TRAMITE BONIFICO.....	13
5.RAVVEDIMENTO OPEROSO:.....	15
a)RAVVEDIMENTO IN CASO DI VERSAMENTO TARDIVO (TOTALE O PARZIALE) con denunce regolari:	15
b)RAVVEDIMENTO IN CASO DI DENUNCIA TARDIVA, OVVERO INFEDELE, INESATTA, INCOMPLETA e di imposta totalmente/parzialmente evasa:.....	16
6.COSA E' NECESSARIO COMUNICARE.....	16
7.COME UTILIZZARE LE APPLICAZIONI TELEMATICHE.....	17
8.COME FARE AD AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI.....	18



## **1. CHI DEVE PAGARE**

**L'imposta è dovuta dal titolare del diritto di proprietà, ovvero dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie della/e unità immobiliare/i, nonché dal conduttore in leasing finanziario e dal concessionario demaniale.**

**In caso di diritto di abitazione sulla casa coniugale, conseguito dal coniuge superstite** sull'unità ad uso abitativo (e relative pertinenze), adibita a residenza anagrafica e dimora abituale della coppia e di proprietà del coniuge defunto o in quota fra entrambi i coniugi, il possesso si intende interamente attribuito al coniuge superstite, indipendentemente dalla situazione dei titolari in catasto ed indipendentemente dal fatto che possa trasferire la sua residenza anagrafica altrove.

**In caso di diritto di abitazione sulla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precedentemente adibita a residenza anagrafica e dimora abituale della coppia e di proprietà del ex-coniuge o in quota fra entrambi i coniugi, il possesso si intende interamente attribuito al coniuge assegnatario che è tenuto a corrispondere l'imposta per la durata delle disposizioni contenute nel provvedimento.

**Ciascun soggetto passivo è tenuto a versare autonomamente il tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.**

L'imposta va pagata anche se non si risiede nel territorio dello Stato, se non vi si ha la sede legale, amministrativa o non vi si esercita l'attività.

## **2. QUALI SONO GLI OGGETTI D'IMPOSTA**

### **a) ABITAZIONE PRINCIPALE – CODICE TRIBUTO 3912 (IMU) e 3958 (TASI)**

**Dal 1° gennaio 2016 sono imponibili le unità immobiliari in categoria catastale "di lusso" A01, A08, A09 ad uso abitazione principale e relative pertinenze.** Contestualmente le unità immobiliari ad uso abitazione principale in altra categoria catastale del gruppo A e relative pertinenze sono esenti IMU e TASI dal 2016.

**Si intende per abitazione principale l'unica unità immobiliare** (e relative pertinenze: unità accatastate in categoria C2, C6, C7, limitatamente ad una per categoria catastale) **presso la quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale.** In caso di nucleo familiare in possesso di più unità abitative nello stesso Comune, presso le quali i coniugi abbiano stabilito separatamente la residenza anagrafica, è considerata abitazione principale l'unica unità immobiliare indicata dal nucleo familiare stesso quale unità destinata a fruire delle agevolazioni per l'abitazione principale (le agevolazioni spettano al solo coniuge ivi dimorante e residente).

Sono considerate **unità immobiliari equiparate all'abitazione principale:**

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;



- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

*Per beneficiare delle agevolazioni derivanti dall'equiparazione, il soggetto passivo presenta, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni apposite dichiarazione IMU/TASI.*

TIPOLOGIA USO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	DETRAZIONE IMU	ESENZIONE
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	VALORE CATASTALE				X
<b>UNITA' EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	VALORE CATASTALE				X
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO</b> (CAT. CATASTALI A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE)	VALORE CATASTALE	0,30%	0,25%	200,00 € (da rapportare alla quota di possesso e ai mesi di utilizzo quale ab. principale)	
<b>UNITA' EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO</b> (CAT. CATASTALI A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE)	VALORE CATASTALE	0,30%	0,25%	200,00 € (da rapportare alla quota di possesso e ai mesi di utilizzo quale ab. principale)	

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore - alias "VALORE CATASTALE"- è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori definiti dall' art. 13



del DL 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (vedi COME SI EFFETTUA IL CALCOLO).

Per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è applicabile in ogni caso la **RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile**. *In questo caso il soggetto passivo è tenuto a dichiarare, tramite apposita dichiarazione IMU/TASI, tale fattispecie di riduzione.*

#### b) **ABITAZIONE A.I.R.E. – CODICE TRIBUTO 3912 (IMU) e 3958 (TASI)**

A partire dall'anno 2015, in base all'articolo 9 bis del DL 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, è **considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

*Per beneficiare delle specifiche agevolazioni, il soggetto passivo presenta, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni apposite dichiarazione IMU/TASI.*

TIPOLOGIA USO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	DETRAZIONE IMU	RIDUZIONE USO	ESENZIONE
UNITA' EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE AIRE PENSIONATI	VALORE CATASTALE					X
UNITA' EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE - DI LUSSO - AIRE PENSIONATI	VALORE CATASTALE	0,30%	0,25%	200,00 € (da rapportare alla quota di possesso e ai mesi di utilizzo quale ab. principale)	2/3 su quota TASI	

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore - alias "VALORE CATASTALE" - è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori definiti dall' art. 13 del DL 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (vedi COME SI EFFETTUA IL CALCOLO).

Per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è applicabile in ogni caso la **RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile**. *In questo caso il soggetto passivo è tenuto a dichiarare, tramite apposita dichiarazione IMU/TASI, tale fattispecie di riduzione.*

#### c) **ABITAZIONE IN COMODATO – CODICE TRIBUTO 3918 (IMU)**

A partire dal 2016 le **unità immobiliari a destinazione abitativa**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse **in comodato** dal soggetto passivo (comodante) **ai parenti in linea retta entro il primo grado** (comodatari) che le utilizzano **come abitazione principale**



(cioè stabilendovi sia la residenza che la dimora abituale), **beneficiano di una riduzione di imposta pari al 50% , a condizione che:**

il contratto sia registrato. In caso di registrazione tardiva si considera la data del contratto, ovvero la data in cui il comodatario ha stabilito la propria residenza presso l'unità immobiliare occupata, se posteriore;

il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altra abitazione oltre alla propria nello stesso Comune.

Nello specifico, per una migliore comprensione delle condizioni, si riporta quanto esposto nella Risoluzione del 17/02/2016, n. 1, del Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale:

“... la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. Le pertinenze, nei limiti tipologici e numerici già stabiliti dalla normativa in relazione all'abitazione principale (max 1 unità per ciascuna categoria C6, C2 e C7), sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale.

**IN EVIDENZA: Dal 1° gennaio 2019 l'agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo in presenza di figli minori.**

E' abolito con decorrenza 2019 l'obbligo dichiarativo IMU relativo all'agevolazione derivante dal comodato d'uso.



TIPOLOGIA USO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	RIDUZIONE USO	ESENZIONE
<u>ALTRI FABBRICATI COMODATO D'USO GRATUITO</u> - AB. PRINC. COMODATARIO	VALORE CATASTALE	1,06 %		50%	
<u>ALTRI FABBRICATI COMODATO D'USO GRATUITO</u> - AB. PRINCIPALE COMODATARIO – <u>unità di lusso</u>	VALORE CATASTALE	1,06 %			

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore - alias "VALORE CATASTALE"- è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori definiti dall' art. 13 del DL 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (vedi COME SI EFFETTUA IL CALCOLO).

Per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è applicabile in ogni caso la **RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile**. *In questo caso il soggetto passivo è tenuto a dichiarare, tramite apposita dichiarazione IMU/TASI, tale fattispecie di riduzione.*

#### d) FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLTURA – CODICE TRIBUTO 3959 (TASI)

Sono considerati **fabbricati rurali strumentali all'agricoltura** i fabbricati accatastati in categoria D10, ovvero in altra categoria non abitativa con annotazione di ruralità agli atti catastali, **effettivamente utilizzati per l'esercizio di attività agricole**, come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, ancorché non direttamente dal possessore, benché sulla base di un titolo idoneo (locazione o comodato).

TIPOLOGIA USO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	RIDUZIONE USO	ESENZIONE
<b>FABBRICATI STRUMENTALI</b> cat. catastale D10 o con annotazione di ruralita'	<b>VALORE CATASTALE</b>		0,1%		

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore - alias "VALORE CATASTALE"- è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori definiti dall' art. 13 del DL 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (vedi COME SI EFFETTUA IL CALCOLO).

Per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è applicabile in ogni caso la **RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile**. *In questo caso il soggetto passivo è tenuto a dichiarare, tramite apposita dichiarazione IMU/TASI, tale fattispecie di riduzione.*



#### e) ALTRI FABBRICATI – CODICE TRIBUTO 3918 (IMU)

I fabbricati non rientranti nelle tipologie precedentemente descritte si definiscono altri fabbricati. Se la categoria catastale è ricompresa nel gruppo D, è complessivamente applicabile l'aliquota al 1,06 % di cui: quota statale con aliquota al 0,76 % e quota comunale con aliquota al 0,30 %.

**Agevolazioni previste in caso di locazione di unità abitative ai sensi di cui alla 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone concordato):**

**1. A partire dal 2016**, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato in caso di locazione sulla base degli Accordi territoriali del 2004, nonché di locazione agevolata sulla base dell'Accorso Territoriale 19 dicembre 2017 in favore di inquilino che *non prende la residenza nell'abitazione. Nessuna comunicazione è dovuta ai fini di tale agevolazione.*

**2. In concomitanza della predetta riduzione** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 22.12.2017, viene introdotta l'aliquota comunale al 0,96% per le annualità d'imposta 2018 e 2019 (salvo proroga) esclusivamente in caso di locazioni a canone concordato ai sensi della L. 431/1998 art. 2 comma 3, stipulate in base all'Accordo territoriale del 19 dicembre 2017, a titolo di abitazione principale del conduttore, intendendosi per abitazione principale del conduttore l'unità immobiliare, accatastata come singola unità, presso la quale il conduttore e il suo nucleo familiare stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale.

**Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione congiunta dell'aliquota 0,96% e della riduzione d'imposta al 75%, di cui al precedente punto 2., è richiesta la presentazione del modello predisposto dall'Ente per la comunicazione degli estremi del contratto di locazione, entro il termine di versamento della rata di saldo dell'anno in cui si è verificata la condizione agevolativa. Alla comunicazione devono essere obbligatoriamente allegati:**

- *l'Allegato 4 al contratto di locazione, sottoscritto dalle parti contrattuali; per previsione espressa dell'Accordo Territoriale in data 19 dicembre 2017, l'Allegato 4, siglato dalle parti contrattuali, rappresenta certificazione di "regolarità economica e normativa".*
- *copia della certificazione energetica (attestato di prestazione energetica - APE).*

**Per le annualità d'imposta 2018-2019-2020**, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 22.12.2017, viene introdotta l'aliquota comunale al 0,76% per le unità immobiliari ubicate in **Centro Storico** – identificato nella zona A1 della cartografia di RUE vigente (coincidente con i fogli catastali 176, 177, 178, 179, 180 e 181) - **interessate da interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione** con avvio (presentazione comunicazione inizio lavori o richiesta titolo edilizio) a partire dal 1 gennaio 2018, e per la durata degli interventi stessi compresa nel triennio indicato.

**Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista per tale fattispecie, è richiesta la presentazione del modello predisposto dall'Ente per la comunicazione degli estremi catastali delle unità e del titolo edilizio, entro il termine di versamento della rata di saldo dell'anno in cui si è verificata la condizione agevolativa.**

**Dal 01/07/2013 vige l'esenzione per i cosiddetti beni merce.** Sono considerati beni merce i fabbricati





costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011).

*Per beneficiare della specifica agevolazione, il soggetto passivo presenta, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni apposta dichiarazione IMU.*

n.b. Esclusivamente per i **fabbricati in categoria catastale D** sono previsti **codici tributo alternativi: 3925 per la quota STATO e 3930 per la quota COMUNE**.

TIPOLOGIA USO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	RIDUZIONE USO	ESENZIONE
ALTRI FABBRICATI	VALORE CATASTALE	1,06 %			
ALTRI FABBRICATI cat. catastale gruppo D	VALORE CATASTALE	1,06 %			
ALTRI FABBRICATI locati con <u>canone agevolato L.431/98</u>	VALORE CATASTALE	1,06 %		25%	
ALTRI FABBRICATI locati con <u>canone agevolato L.431/98 art. 2 comma 3 - Patti Territoriali 2017 – abitazione principale dell'inquilino</u>	VALORE CATASTALE	0,96 %		25%	
ALTRI FABBRICATI in CENTRO STORICO <u>interventi edilizi avviati dal 01/01/2018</u>	VALORE CATASTALE	0,76 %			
ALTRI FABBRICATI <u>beni merce</u>	VALORE CATASTALE				X

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore - alias "VALORE CATASTALE" - è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori definiti dall' art. 13 del DL 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (vedi COME SI EFFETTUA IL CALCOLO).

Per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è applicabile in ogni caso la **RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile**. *In questo caso il soggetto passivo è tenuto a dichiarare, tramite apposita dichiarazione IMU, tale fattispecie di riduzione.*

Per i **fabbricati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, è applicabile la **RIDUZIONE DEL 50% della base imponibile**. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì esclusivamente con gli interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 380 del 6 giugno 2001 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.

L'assenza dei contratti di utenza (acqua, luce, gas ) non è mai causa di inagibilità/inabitabilità.



Altresì non è mai causa di inagibilità/inabitabilità ai fini fiscali, la non ultimazione dei lavori di costruzione/intervento edilizio su un fabbricato, ovvero il perdurare dello stato di finitura “grezzo” in presenza di pratiche edilizie concluse.

*L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU.*

*In alternativa alla perizia comunale, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00. Sul sito del Comune è reperibile l'apposito modulo per autodichiarazione. La dichiarazione sostitutiva ha effetto dalla data di presentazione. La dichiarazione IMU resta comunque necessaria per dichiarare tale fattispecie di riduzione.*

**Non è possibile fruire congiuntamente di entrambe le riduzioni previste per inagibilità e interesse storico-artistico dell'immobile.**

#### **f) TERRENI AGRICOLI – CODICE TRIBUTO 3914 (IMU)**

**Dal 1° gennaio 2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, in qualunque zona del territorio comunale ubicati, nonché i terreni agricoli ubicati nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, (zona collinare/montana) da chiunque posseduti.**

Restano soggetti a imposta i terreni agricoli, anche incolti, diversi dai precedenti.

TIPOLOGIA USO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	RIDUZIONE USO	ESENZIONE
<b>TERRENI AGRICOLI</b> posseduti e condotti da CD o IAP	VALORE CATASTALE				X
<b>TERRENI AGRICOLI</b> AREE EDIFICABILI possedute e condotte da CD o IAP	VALORE CATASTALE				X
<b>TERRENI AGRICOLI</b> zone collinari individuate ai sensi della circolare n. 9/1993	VALORE CATASTALE				X
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	VALORE CATASTALE	1,06 %			

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI). Per i terreni, il valore - alias “VALORE CATASTALE” - è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare dei redditi dominicali risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutati del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore 135 (vedi COME SI EFFETTUA IL CALCOLO).

*Per beneficiare delle agevolazioni, il soggetto passivo presenta, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni apposite dichiarazione IMU.*



### g) AREE FABBRICABILI – CODICE TRIBUTO 3916 (IMU)

Si intendono **aree fabbricabili** sia i suoli per i quali è prevista l'edificabilità ai sensi dello strumento urbanistico vigente, sia i fabbricati per i quali è in corso un processo edilizio superiore alla manutenzione straordinaria. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Restano validi anche a fini IMU i valori già determinati a fini ICI, disponibili su [www.comune.forli.fc.it/servizi/tassetributi/imu](http://www.comune.forli.fc.it/servizi/tassetributi/imu); essi vanno rivalutati, a partire dall'anno 2008, in misura pari al 12%, in caso di destinazione urbanistica residenziale, in misura pari all' 8% negli altri casi.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 12/11/2013 è stata prevista la riduzione del 60% dei valori delle aree edificabili determinati ai fini dell'applicazione dell'IMU, in riferimento alle aree comprese nel solo PSC, precedentemente interne al POC.

TIPOLOGIA USO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	RIDUZIONE USO	ESENZIONE
<b>AREE FABBRICABILI</b>	VALORE VENALE	1,06 %			
<b>AREE FABBRICABILI</b> ALTRI FABBRICATI durante interventi edilizi di restauro/ristrutturazione	VALORE VENALE	1,06 %			
<b>AREE FABBRICABILI</b> ALTRI FABBRICATI in CENTRO STORICO durante interventi edilizi di restauro/ristrutturazione	VALORE VENALE	0,76 %			
<b>AREE FABBRICABILI</b> ALTRI FABBRICATI in categoria F	VALORE VENALE	1,06 %			

**Anche in caso di edificazione in corso, di demolizione o di interventi di recupero (come da art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92) la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile e non dalla rendita del fabbricato oggetto di intervento.** Si rammenta che la determinazione della base imponibile sulla base del valore dell'area edificabile vale anche per le casistiche dei fabbricati catastalmente definiti quali unità collabenti, in corso di costruzione e in corso di definizione, salvo restando l'obbligo di regolarizzazione catastale nei termini previsti dalle normative vigenti.

*Il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni apposite dichiarazione IMU per l'aggiornamento del valore.*

### 3. COME SI EFFETTUA IL CALCOLO

Individuata la fattispecie di oggetto, si procede con la determinazione del valore:

- in base alla rendita catastale per i fabbricati;
- in base al reddito dominicale per i terreni agricoli;



- in base al valore venale per le aree edificabili.

Il calcolo viene effettuato su base mensile: per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.

I fattori sono dunque:

**VALORE (catastale o venale) x ALIQUOTA x PERIODO durante l'anno (n.mesi/12)**

**Tabella relativa ai fabbricati**

**VALORE = RENDITA CATASTALE X 1,05 X COEFF. CATEGORIA**

FABBRICATI	VALORE CATASTALE			ALIQUOTA
	RENDITA CATASTALE	COEFF. CATEGORIA	COEFF. RIVALUTAZIONE	
Cat. A (esclusi A10) Cat. C02, C06, C07	vedi visura catastale	160	1,05	Vedi casistica oggetti d'imposta
Cat. B, C03, C04, C05	vedi visura catastale	140	1,05	Vedi casistica oggetti d'imposta
Cat. C01	vedi visura catastale	55	1,05	Vedi casistica oggetti d'imposta
Cat. D (esclusi D05)	vedi visura catastale	65	1,05	Vedi casistica oggetti d'imposta
Cat. A10, D05	vedi visura catastale	80	1,05	Vedi casistica oggetti d'imposta

**Tabella relativa ai terreni agricoli**

**VALORE = RENDITA CATASTALE X 1,05 X COEFF.**

TERRENI AGRICOLI	VALORE CATASTALE			ALIQUOTA
	REDDITO DOMINICALE	COEFF.	COEFF. RIVALUTAZIONE	
TERRENI AGRICOLI	vedi visura catastale	135	1,05	Vedi casistica oggetti d'imposta

**VALORE\_ Tabella relativa alle aree fabbricabili**

AREE FABBRICABILI	VALORE VENALE			ALIQUOTA
	VALORE STANDARD STUDIO	COEFF. RIDUZIONE SPECIFICI	COEFF. RIVALUTAZIONE	
RESIDENZIALI	pubblicazione su sito istituzionale	pubblicazione su sito istituzionale	1,12	Vedi casistica oggetti d'imposta
TERZIARIO PRODUTTIVE	pubblicazione su sito istituzionale	pubblicazione su sito istituzionale	1,08	Vedi casistica oggetti d'imposta



#### **4. COME SI EFFETTUA IL VERSAMENTO**

Per l'anno 2019 sono previste due rate di pari importo le cui scadenze sono così stabilite:

<b>RATA IN ACCONTO</b>	<b>17 giugno 2019 *</b>
<b>RATA A SALDO</b>	<b>16 dicembre 2019</b>

\* Poiché la scadenza ordinaria (16/06) cade in un giorno festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2019, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.

##### **a) MODALITA' VERSAMENTO\_ TRAMITE MODELLO F24 \_ CODICE ENTE D704**

Il modello "F24" può essere reperito presso gli sportelli di qualsiasi banca e degli uffici postali, oppure on-line.

Tramite il istituzionale del Comune, è possibile accedere all'applicazione "**Calcolo IUC**" (versione IMU, versione TASI, versione IMU+TASI) che consente di definire il calcolo e stampare il modello F24 compilato.

Altresì è possibile accedere, previa registrazione, allo Sportello Telematico per il Contribuente, di seguito "**LINKMATE**", che consente l'accesso alla posizione tributaria personale risultante all'Amministrazione per operazioni di verifica, quesiti, invio documentazione e stampa F24.

**Compensazioni con crediti erariali:** il contribuente può scegliere di utilizzare l'eventuale credito che risulta dalla dichiarazione dei redditi per pagare l'IMU dovuta, mediante compensazione nel modello F24. I debiti IMU sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap e così via), ma non viceversa.

La compensazione dell'eventuale credito erariale avviene a mezzo F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

##### **b) MODALITA' VERSAMENTO DALL'ESTERO\_ TRAMITE BONIFICO**

Coloro che, poiché residenti all'estero, non possono utilizzare il modello F24, possono provvedere al versamento IMU nei seguenti modi, così come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico bancario su Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. Corso della Repubblica 14 - 47121 FORLÌ, utilizzando:

Codice IBAN: **IT 19 S030 6913 2981 0000 0300 046**

vigente dal 26/11/2018 per incorporazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Spa



	in INTESA SANPAOLO Spa
Codice BIC: <b>BCITITMM</b>	

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

**La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.**

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- a) il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- b) la sigla "IMU";
- c) il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
- d) i relativi codici tributo (pubblicati sul sito istituzionale del Comune);
- e) l'annualità di riferimento;
- f) l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

#### **IMPOSTA MINIMA ANNUA \_ 12,00 €**

**Arrotondamenti:** per le frazioni di euro pari o inferiori a 49 centesimi, l'arrotondamento si effettua all'euro inferiore; per le frazioni di euro pari o inferiori a 50 centesimi, l'arrotondamento si effettua all'euro superiore.

Il versamento tramite F24 comporta che le disposizioni della norma in esame devono essere coordinate con le specifiche tecniche che regolano il funzionamento del mezzo di pagamento in discorso. Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi. (CIRCOLARE MEF N. 3/DF del 18 maggio 2012).

#### **CODICE TRIBUTO \_ Tabella riepilogativa per i casi non esenti**

	<b>IMU</b>		<b>TASI</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE	3912		3958
ABITAZIONE AIRE	3912		3958
ABITAZIONE COMODATO	3918		/
FABBRI. STRUMENTALI AGRICOLTURA	/		3959
ALTRI FABBRICATI	3918		/
ALTRI FABBRICATI CAT. D	3925	3930	/
TERRENI AGRICOLI	3914		/
AREE FABBRICABILI	3916		/



Chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

## 5. RAVVEDIMENTO OPEROSO:

### a) RAVVEDIMENTO IN CASO DI VERSAMENTO TARDIVO (TOTALE O PARZIALE) con denunce regolari:

qualora il versamento di acconto e/o saldo non venga effettuato nei termini (per il ravvedimento di violazioni concernenti sia gli obblighi dichiarativi che i versamenti, vedere punto successivo COSA E' NECESSARIO COMUNICARE), è possibile ravvedere la violazione, prima che intervenga accertamento da parte del Comune, mediante il c.d. "ravvedimento operoso" spontaneamente effettuato dal contribuente, consistente nel versamento contestuale dell'imposta evasa, di una sanzione ridotta in percentuale sull'imposta versata tardivamente e degli interessi decorrenti dalla data di scadenza a quella di versamento, in ragione del periodo di ritardo.

#### SANZIONE\_ Tabella riepilogativa

il ravvedimento viene effettuato...	Sanzione (% da applicare )
Entro il 14° giorno dalla scadenza	0,1 per ogni giorno di ritardo
Dal 15° giorno a un mese dalla scadenza	1,5
Oltre un mese ed entro il 90° giorno dalla scadenza	1,67
Oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo	3,75
Oltre il 31 dicembre dell'anno successivo	20

#### INTERESSI\_ Tabella riepilogativa

Con decorrenza dal	Fino al	TASSO	NORMA
01/01/12	31/12/13	2,50%	D.M. 12/12/2011- G.U. n. 291 del 15/12/2011
01/01/14	31/12/14	1,00%	D.M. 12/12/2013- G.U. n. 292 del 13/12/2013
01/01/15	31/12/15	0,50%	D.M. 11/12/2014- G.U. n. 290 del 15/12/2014
01/01/16	31/12/16	0,20%	D.M. 11/12/2015 - G.U. n. 291 del 15/12/2015
01/01/17	31/12/17	0,10%	D.M. 07/12/2016 - G.U. n. 291 del 14/12/2016
01/01/18	31/12/18	0,30%	D.M. 13/12/2017 - G.U. n. 292 del 15/12/2017
01/01/19		0,80%	D.M. 12/12/2018 - G.U. n. 291 del 15/12/2018

Sull'importo relativo all'imposta dovuta maturano gli interessi legali, giorno per giorno, dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi versamenti previsti per l'anno (acconto/saldo) fino alla data di effettivo versamento in sede di ravvedimento operoso, secondo il tasso vigente in ciascun periodo, come riportato nella precedente tabella (si riportano anche i tassi vigenti per le annualità antecedenti



l'annualità in corso, in quanto è possibile effettuare il ravvedimento rispetto a qualunque annualità per la quale non sia stato notificato avviso di accertamento da parte del Comune).

**Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta, utilizzando il codice del tributo dello specifico oggetto d'imposta.**

L'utilizzo delle applicazioni CALCOLO IUC e LINMATE consente, impostando la data del versamento tardivo, la determinazione automatica di sanzione e interessi, nonché la stampa del modello F24.

**b) RAVVEDIMENTO IN CASO DI DENUNCIA TARDIVA, OVVERO INFEDELE, INESATTA, INCOMPLETA e di imposta totalmente/parzialmente evasa:**

se l'omissione o l'infedeltà dell'adempimento dichiarativo si è accompagnata a pagamenti omessi o insufficienti, la violazione da regolarizzare è solo quella dichiarativa che "assorbe" l'illecito sul versamento. In tal caso il ravvedimento produce effetti presentando la dichiarazione non prodotta nei termini, ovvero la dichiarazione rettificativa della precedente, e mediante il versamento dell'imposta evasa, delle sanzioni nella misura ridotta come indicato nella tabella a seguire, e degli interessi.

**I codici tributo, la misura degli interessi e la modalità di versamento sono gli stessi di cui al punto precedente relativo al ravvedimento sulla sola violazione di pagamento.**

Denuncia tardiva		Denuncia infedele, incompleta, inesatta	
Il ravvedimento viene effettuato entro.....	Sanzione % sull'imposta	Il ravvedimento viene effettuato entro.....	Sanzione % sull'imposta
Entro 30 gg. dalla scadenza	<b>5,00</b>	Entro 90 gg. dalla scadenza	<b>5,56</b>
Oltre i 30 gg. ed entro 30 gg. dalla scadenza	<b>10,00</b>	Entro il termine di presentazione delle dichiarazioni per l'anno nel corso del quale è stata presentata la dichiarazione infedele, inesatta, incompleta	<b>6,25</b>
Entro il termine di presentazione delle dichiarazioni per l'anno nel corso del quale avrebbe dovuto presentarsi la dichiarazione	<b>12,50</b>	Oltre (e fino ad accertamento del Comune)	<b>12,50</b>
Oltre (e fino ad accertamento del Comune) (da Regolamento comunale)	<b>25,00</b>		

## **6. COSA E' NECESSARIO COMUNICARE**

Sono necessariamente da dichiarare le variazioni intervenute nel 2019 che intervengono sull'applicazione dell'imposta in termini di riduzione o esenzione. **Per le variazioni verificatesi nel corso del 2019 è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre 2020.**





**Termine di presentazione delle dichiarazioni: i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale che disciplina anche i casi in cui deve essere presentata. Il Decreto-legge n. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha introdotto alcune novità relativamente agli adempimenti inerenti la presentazione della dichiarazione di variazione ai fini IMU. Il **decreto-legge n. 34/2019 (c.d. "decreto crescita")** convertito con Legge 58/2019 ha posticipato il termine di presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI, già fissato al 30 giugno, **al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**

**La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi** sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. **Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.**

**La presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.**

Non devono essere presentate le dichiarazioni IMU relative agli immobili in centro storico interessati da interventi edilizi di manutenzione straordinaria, con avvio (presentazione comunicazione inizio lavori o richiesta titolo edilizio) a partire dal 1 gennaio 2018, e per la durata degli interventi stessi compresa nel triennio indicato - poiché per beneficiare della riduzione è sufficiente presentare il modello predisposto dall'ufficio per la comunicazione degli estremi del titolo edilizio.

Devono tuttavia essere presentate le dichiarazioni IMU relative agli immobili in centro storico interessati da interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione - con avvio (presentazione comunicazione inizio lavori o richiesta titolo edilizio) a partire dal 1 gennaio 2018, e per la durata degli interventi stessi compresa nel triennio indicato - poiché in questi casi la base imponibile varia al valore venale dell'area fabbricabile.

#### Riepilogo:

AGEVOLAZIONE	Dichiarazione IMU (mod. ministeriale)	Comunicazione (mod. ufficio)
Riduzione 50% TUTELA STORICA	x	
Riduzione 50% INAGIBILITA'	x	x
Aliquota 0,96% LOCAZIONE L. 431/98		x
Aliquota 0,76% INTERVENTI EDILIZI CS	in caso di restauro, ristrutturazione	in caso di manutenzione straordinaria
CASI DI ESENZIONE	x	

## **7. COME UTILIZZARE LE APPLICAZIONI TELEMATICHE**

**LINKmate** è un'APPLICAZIONE WEB utilizzabile da PC e in versione APP per smartphone che, previo accreditamento, consente l'accesso alla posizione tributaria IMU/TASI, con possibilità di visualizzazione degli immobili in possesso, dei versamenti effettuati, del dovuto IMU e TASI per l'anno in corso, con stampa F24.



Si raggiunge dal sito istituzionale del Comune, digitando l'indirizzo:

<https://linkmate.comune.forli.fc.it/LinkmateSec/?c=D704>

o facendo click sull'icona presente nella homepage e seguendo le istruzioni.

La registrazione può essere fatta in autonomia o recandosi al front-office. A registrazione avvenuta si riceve una password provvisoria da modificare al primo accesso.

Con la funzione bacheca è possibile comunicare via chat con l'Ente e nella sezione "Archivio documenti" è possibile consultare le dichiarazioni e comunicazioni IMU/TASI inoltrate per conto proprio o tramite delegato. Altresì è possibile inviare telematicamente le documentazioni inerenti le suddette imposte.

Sul sito è a disposizione una guida per l'utilizzo di LINKmate.

**CalcoloIUC 2019** è un'APPLICAZIONE WEB utilizzabile da PC che consente la definizione del calcolo delle imposte IMU/TASI, con stampa F24.

Si raggiunge dal sito istituzionale del Comune, digitando l'indirizzo:

<http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=D704>

o facendo click sull'icona presente nella pagina del sito dedicata ai "servizi on line" e seguendo le istruzioni. Non è necessaria la registrazione e i dati necessari al calcolo sono interamente inseriti a cura dell'utente, tranne le aliquote che sono già impostate.

**Entrambe le applicazioni sono gratuite per il contribuente e accessibili dalla sezione del sito dedicata ai "servizi on line". In entrambi i casi è possibile definire anche il calcolo del ravvedimento.**

## **8. COME FARE AD AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il front-office del Comune dedicato ai tributi è aperto nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 – 13.00

Martedì e giovedì ore 9.00 – 13.00 16.00 – 17.00

Recapito telefonico: 0543 712476

E' possibile recarsi di persona o accedere telematicamente attraverso il servizio **LINKmate**.

